



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF002

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	FATTURA ELETTRONICA - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
RIFERIMENTI	art. 1 c. 53, 54, 56 e 354 L. N. 145 DEL 30/12/2018; art. 10, 10-bis, 10-ter e 15 DL 119/2018
CIRCOLARE DEL	08/01/2019

Sintesi: la Legge di bilancio 2019, nel modificare il decreto Collegato, modifica alcuni aspetti relativi all'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1/01/2019. In particolare, viene ora previsto quanto segue:

- ✓ operatori sanitari: il divieto di fattura elettronica per i soggetti obbligati ad inviare i dati al sistema TS, limitatamente alle fatture i cui dati risultino da inviare
- ✓ L.398/91: l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica per gli enti associativi (e SSD) che hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori ad €. 65.000 (al supero di tale importo la fattura elettronica va emessa per loro conto dalla controparte)
- ✓ committenti privati: l'SDI rende disponibili le fatture xml solo "su richiesta" del contribuente; ciò dovrebbe comportare il fatto che la copia fiscalmente rilevante risulti ancora essere quella cartacea.

Dal 1/01/2019 è decorso l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica.

A tale regola si pongono **alcune deroghe**,

- introdotte dal **DL 119/2018** (decreto "Collegato" alla legge di bilancio 2019)
- e successivamente integrate dalla **Legge di bilancio 2019** (L. 145/2018).

ESONERI DA EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA

Gli artt. 10, 10-bis e 15 del DL .119/2018, inseriti sede di conversione in legge, prevedono **due fattispecie** di **esonero da emissione della fattura in formato elettronico**, a decorrere dal 2019.

OPERATORI SANITARI


L'art. 10-bis prevede che

- ➔ per il **solo anno 2019** (dall'anno successivo l'obbligo ricorrerà ordinariamente)
- ➔ i "soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria" ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato:
 - **NEW - non possono** emettere **fatture elettroniche** (possono solo emettere fatture cartacee)
 - con riferimento alle **fatture i cui dati sono interamente inviati al sistema Tessera Sanitaria**.



N.B.: andrà chiarito se il divieto risulti "oggettivo" o meno (es: un medico emette fattura per le visite ai pazienti ad un poliambulatorio/clinica; deve emettere fattura cartacea anche se l'invio al sistema TS non sarà eseguito da lui stesso, ma dal committente?).

Il divieto si estende a tutti i soggetti obbligati all'invio dei dati al sistema TS (inclusi veterinari, gli ottici, le strutture sanitarie, ecc.).



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

NEW

Novità: il testo dell'art. 10-bis è stato sostituito dall'**art. 53 della Legge di Bilancio 2019**, il quale:

- ⇒ ha previsto un **vero e proprio divieto** (non un mero esonero facoltativo, come nella versione previgente) nella emissione delle fatture elettroniche (sempre limitato all'anno 2019)
- ⇒ ha introdotto una serie di garanzie sull'utilizzo dei dati inviati al sistema TS, per ottemperare agli obblighi imposti dal Garante della Privacy in un settore che prevede il trattamento di "dati sensibili" riferiti allo stato di salute delle persone (analoghe modifiche sono previste per il registro corrispettivi).

SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO L. 398/91

L'art. 10 c. 01 prevede **a regime** (con modifica dell'art. 1 c. 3 D.lgs 127/2015) che i "soggetti passivi" Iva che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91:

- in caso di **ricavi** dell'attività commerciale (non rileva l'attività istituzionale) nell'**anno precedente**:
 - **non superiori ad € 65.000**: sono **esonerati** dalla fattura elettronica (è ammesso emettere ancora la fattura in formato cartaceo)
 - **superiori ad € 65.000**: "assicurano" che la fattura elettronica sia **emessa per loro conto dalla controparte** soggetto passivo Iva



Nota: non si verte nell'ambito di un reverse charge (responsabile per l'Iva non è il committente o cessionario), ma di una mera emissione "in nome e per conto" del soggetto in regime L. 398/91 (in tal caso sorgerà l'obbligo di conservazione elettronica, anche tramite convenzione con l'SDI).



Soggetti: applicano il particolare regime tutti i soggetti passivi che hanno adottato il regime forfettario, inclusi:

- ✓ le **società sportive dilettantistiche** (SSD)
- ✓ **associazioni anche diverse dalle ASD** (il regime sarà limitato alle sole ASD/SSD dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà posta in essere il Registro Unico degli ETS previsto dal D.lgs 117/2017).

SOGGETTI IN REGIME L. 398/91		
Ricavi att. commerciale anno precedente	Fattura Elettronica	
	In generale	Pubblicità/sponsorizz.
≤ 65.000	esonero (fatt. cartacea)	emessa dalla controparte
> 65.000	emessa dalla controparte	

NEW

NOVITÀ – la **Legge di Bilancio 2019** ha **soppresso il comma 02**, il quale prevedeva che

- ✓ in presenza di **contratti di pubblicità/sponsorizzazione**
- ✓ gli **obblighi di fatturazione** e registrazione dovessero sempre essere **adempiuti dai cessionari** soggetti passivi Iva.

DOMANDE E RISPOSTE DELLA REDAZIONE

DOMANDA: con le modifiche del DL 119 agli obblighi di fatturazione elettronica per le ASD in regime forfettario, cosa avviene se il committente non emette la fattura in nome e per conto della associazione o la emette non corretta?

RISPOSTA: le modifiche all'art. 10 introdotte in sede di conversione del DL 119/2018 prevedono:

- ✓ per i soggetti che abbiano optato per il regime agevolato L. 398/91 (solo dall'anno successivo a quello di istituzione del Registro Unico degli ETS, o dell'autorizzazione UE, tale regime sarà limitato alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche)
- ✓ l'esonero da fattura elettronica ove nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi nell'esercizio di attività commerciali non superiori a € 65.000.

Ad esempio una ADS in L. 398/91 che nel 2018 abbia conseguito ricavi commerciali inferiori a tale limite continuerà ad emettere le fatture cartacee.

Al contrario per i medesimi soggetti che abbiano conseguito ricavi superiori:

- la fattura sarà emessa dal committente in nome e per conto del contribuente (che rimane responsabile per gli errori di fatturazione; il committente rimane sanzionabile per l'omessa regolarizzazione)
- non vertendosi, pertanto, in un'ipotesi di reverse charge (che considera responsabile per la fattura il committente).

ENTI NON COMMERCIALI

Più in generale si ricorda che, per quanto attiene gli obblighi di fatturazione elettronica, gli enti (associazioni, fondazioni, comitati, ecc., a nulla rilevando se ETS o meno):

- ➔ **privi di partita Iva** (cioè in possesso di solo codice fiscale): sono assimilati ai "privati":
 - non posso emettere fattura (né elettronica né tantomeno cartacea)
 - possono scegliere di ricevere le fatture d'acquisto in formato xml; secondo le FAQ dell'Agenzia entrate, in tal caso:
 - ✓ è sufficiente comunicare alla controparte il Codice destinatario/indirizzo PEC (o con comunicazione ordinaria; in tal caso l'emittente deve indicare il codice convenzionale 0000000 e procedere all'invio del cartaceo, salvo espressa rinuncia a quest'ultimo - v. sotto)
 - ✓ in tal caso sarà opportuna la conservazione digitale di tali documenti (anche tramite stipula di apposita convenzione con l'SDI, ai soli fini probatori)
- ➔ **in possesso di partita Iva**: ricorre l'obbligo ordinario del formato xml (fatture sia attive che passive).

SOGGETTI NON RESIDENTI "IDENTIFICATI" IN ITALIA

E' confermato l'esonero da obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i soggetti non residenti meramente identificati ai fini Iva in Italia.



Nota: l'obbligo rimane limitato ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Accordo: rimane comunque possibile:

- ⇒ l'emissione della fattura elettronica (in tal caso il campo Codice Destinatario va compilato con l'indicazione convenzionale "XXXXXXX") al fine di evitare l'apposita comunicazione delle operazioni trans frontaliere (cd. "esterometro")
- ⇒ alla controparte estera andrà poi trasmessa ordinariamente la fattura cartacea (rimane possibile accordarsi per l'invio esclusivamente in forma elettronica)

FATTURE AI CONSUMATORI FINALI

NOVITA' – art. 1 c. 354 Legge di Bilancio 2019 (modificando l'art. 1 c. 3 D.lgs 127/2015), ha previsto che:

- le fatture elettroniche emesse **nei confronti dei consumatori finali**
- sono **rese disponibili** sul portale Fatture e corrispettivi gestito dall'Agenzia Entrate **"su richiesta" del destinatario**.

NEW



Art. 1 c. 3 D.lgs 127/2015: (...) Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. (...)



Nota: per quanto non siano del tutto chiare le finalità di tale disposizione, esse paiono essere state ispirate dalle raccomandazioni del Garante della Privacy (Prov. 15/11/2018 e Prov. 20/12/2018), di minimizzare i dati disponibili all'Agenzia Entrate a quelli necessari per le finalità di lotta all'evasione, a fronte del quale, in esito a degli incontri tra l'Agenzia ed il Garante, il Prov. 30/04/2018 (che regola il sistema della fatturazione elettronica) è stato rivisitato con il Prov. 28/12/2018.

Ciò porta ritenere che:

- ➔ per quanto l'emittente rimanga tenuto ad emettere la fattura in forma elettronica
- ➔ la copia della **"fattura fiscalmente rilevante" per l'acquirente soggetto privato** (non solo persone fisiche, ma anche condomini, enti non commerciali privi di P.Iva, ecc.)
 - **è quella "cartacea"** (es: ai fini del controllo formale sugli oneri deducibili/detraibili) che l'emittente deve trasmettere con le modalità ordinarie
 - **salvo espressa rinuncia** di quest'ultimo; solo in questo caso dovrebbe tornare ad avere rilevanza il formato xml (in tal caso sarà opportuna la loro conservazione digitale, posto che, in caso contrario, non si riuscirà a fornire le prove degli oneri dedotti/detratti in sede di controllo formale).